Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Sede secondaria in Italia: Corso Massimo d'Azeglio 33 / E - 10126 Torino, Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 - Codice ABI 03664 - Iscritta al Registro intermediari dell'Unione Europea al n. EU00011544 - www.hyundaicapitalitaly.com
Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 Germania - Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-920 383000 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin. - Numero di Registrazione BaFin 144 345

CONTRATTO LEA CONSUMO OPZIONE RISCATTO DLR 01/2024

Contratto di locazione finanziaria di veicolo al consumo n.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito

Finanziatore	Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
Indirizzo	Corso Massimo d'Azeglio 33/E – 10126 Torino
Telefono	011.63.18.911
Email	hcbeitaly@actaliscertymail.it
Sito web	www.hyundaicapitalitaly.com
Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	Locazione finanziaria (leasing) al consumo di un veicolo scelto presso rivenditori convenzionati con il Finanziatore. Descrizione dell'oggetto del finanziamento:
Importo totale del credito *Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.*	
Condizioni di prelievo *Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.*	**Durata dell'istruttoria:** due giorni dall'invio completo dei documenti necessari da parte dell'Utilizzatore. **Disponibilità dell'importo:** all'emissione della fattura da parte del fornitore e all'invio del verbale di consegna e/o dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta da HCBE. L'importo è reso disponibile mediante pagamento diretto al Fornitore.
Durata del Contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	**Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l'adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell'SDD – "SEPA Direct Debit", sostitutivo delle c.d. "domiciliazioni R.I.D.").** I_I A Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy I_I Al Fornitore (in conto anticipo sul prezzo del bene) L'Utilizzatore pagherà quanto dovuto nel seguente ordine: 1. importo canoni scaduti o impagati 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero
Importo totale dovuto dal consumatore *Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.*	€

In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Indicazione del bene o del servizio	**Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico** **Bene oggetto di locazione finanziaria**
Prezzo in contanti	
Garanzie richieste *Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.*	Obbligatorie: Vincolo assicurativo sul bene locato Facoltative: Cambiale Fideiussione

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito	In caso di accodamento di uno o più canoni, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale del canone, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) *Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.* *Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.*	Per il calcolo del TAEG sono stati utilizzati i seguenti elementi:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio *Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.*	SI (Assicurazione Responsabilità civile e Furto e Incendio) SI (spese per pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE, ove dovuta)

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	**Spese di istruttoria:** € **Spese di incasso canone:** € **Oneri per l'offerta fuori sede:** nessuno **Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto:** nessuna **Richiesta variazione di coordinate bancarie dell'Utilizzatore**: € 2,45 **Spese per variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore:** nessuna **Spese di gestione per invio comunicazioni su richiesta dell'Utilizzatore:** - **rispedizione ritorni postali** nessuna - **invio conteggio di estinzione anticipata/riscatto** € 2,56 - **invio nulla osta per svincolo assicurativo** € 6,10 - **invio nulla osta per riduzione massimale** € 6,10 - **cambio di assicurazione** € 6,10 **Richieste informazioni sul c/c postale e sulle coordinate bancarie, effettuate tramite operatore call center**: € 2,44 **Spese per riemissione SDD**: € 3,66 **Spese per scritturazione contabile:** nessuna **Spese per invio fatture in copia conforme all'originale**: € 3,66 **Spese per invio fatture in copia non conforme all'originale:** € 2,56 **Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela, se il Cliente ha scelto il formato cartaceo:** € 1,22 (all'anno) Le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate all'Utilizzatore. **Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela, se il Cliente ha scelto il formato digitale:** nessuna **Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. Contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.:** € 24,40 **Imposta di bollo sul Contratto: secondo la normativa fiscale vigente viene addebitata con il primo canone.** **Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE, addebitate in un'unica soluzione con il primo canone successivo al pagamento della tassa:** € Il Finanziatore non addebita all'Utilizzatore le spese di gestione qualora il veicolo benefici di esenzione del pagamento della tassa di proprietà. **Gestione estinzione anticipata/cessione/subentro e proroga del Contratto:** € 305,00.

Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, sono comprensivi dell'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.

	Gestione sinistro con le imprese di assicurazione (in caso di furto, sinistro o di altro evento da cui sia derivata distruzione o totale inservibilità del veicolo): € 244,00. **Gestione e inoltro contravvenzioni e pedaggi e pagamento imposte o tasse non versate dall'Utilizzatore:** nessuna **Spese per il recupero del bene:** HCBE può addebitare all'Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, i costi sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) debitamente documentati. **Spese per incasso effetti cambiari:** secondo i costi sostenuti debitamente documentati. **Spese per annotazione perdita e rientro di possesso**: secondo i costi sostenuti debitamente documentati. **Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della risoluzione del Contratto:** in base agli importi debitamente documentati **Spese di rilascio, emissione o ri-emissione del Certificato di conformità europeo (C.O.C.):** secondo i costi sostenuti dalla Banca e debitamente documentati **Risarcimento per danni al veicolo:** HCBE può addebitare all'Utilizzatore: - i danni riscontrati sul veicolo locato non imputabili al normale deperimento d'uso - i danni derivanti dalle eccedenze chilometriche. I danni derivanti dalle eccedenze chilometriche verranno calcolati a fronte di un chilometraggio massimo di _____ KM (al netto del chilometraggio iniziale del veicolo). Qualora il veicolo abbia percorso chilometri in eccedenza rispetto al chilometraggio massimo, HCBE addebiterà all'utilizzatore un danno da eccedenza chilometrica pari a 0,10 € (diecicentesimi di euro) per ogni chilometro in eccedenza. **Oneri dovuti per operazioni con Pubblici Registri o Uffici della Motorizzazione Civile (esclusa Imposta Provinciale di Trascrizione):** € 366,00 **Rilascio autorizzazione a circolare all'estero con procura notarile**: € 122,00. **Interessi di mora:** il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al tasso degli interessi corrispettivi applicati al Contratto che sono pari al tasso di interesse nominale annuo. **Penale da risoluzione anticipata del contratto:** In caso di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., HCBE addebiterà all'Utilizzatore gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto attualizzati all'EURIBOR tre mesi lettera in vigore alla data di risoluzione del contratto, oltre agli interessi di mora dalla data della richiesta sino all'effettivo saldo. Qualora l'EURIBOR cessi definitivamente di esistere o non sia più applicabile al presente Contratto, il Parametro di riferimento verrà determinato in base al Benchmark Alternativo, ai sensi dell'art. 20 del Contratto. HCBE detrarrà dal sopraindicato importo dovuto a titolo di penale il netto ricavato dalla rivendita al meglio dei veicoli a terzi o l'importo assunto a base dei conteggi per l'eventuale ricollocazione dei veicoli in locazione finanziaria e per la determinazione del relativo canone.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	HCBE, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate all'Utilizzatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo all'Utilizzatore per tali comunicazioni. L'Utilizzatore, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.
Costi in caso di ritardo nel pagamento *Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.*	Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta al Finanziatore della quale l'Utilizzatore non provvedesse al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora che saranno computati nella stessa misura del tasso degli interessi corrispettivi applicati al Contratto. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni previsti, così come di ogni altro importo comunque dovuto al Finanziatore anche a seguito di pagamenti dal Finanziatore effettuati a terzi in conseguenza dell'inadempimento dell'Utilizzatore ad obblighi derivanti da questo Contratto, è previsto il rimborso dei costi e delle spese sostenute per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico dell'Utilizzatore le spese sostenute per eventuali solleciti postali. Il Finanziatore può addebitare all'Utilizzatore i costi sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) e per la perizia del medesimo, debitamente documentati. L'Utilizzatore potrà richiedere apposita quietanza. **Spese per solleciti postali**: € 1,22 cadauno. **Spese legali:** secondo le tariffe applicate. **Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del Contratto:** € 24,40

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso *Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.*	**No** Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993, le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-*ter* non si applicano ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore; ai sensi dell'art. 125 ter comma 5 non si applicano al Contratto gli artt. 64, 65, 66, 67 duodecies e 67 terdecies del D.Lgs. n. 206/2005).
Rimborso anticipato *Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.* *Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.*	L'indennizzo è pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% (zero virgola cinquanta per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. In caso di rimborso anticipato gli interessi e gli altri costi, escluse le imposte, verranno ridotti per la sola parte non maturata tenuto conto della vita residua del Contratto secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dal piano di ammortamento alla francese concordato. L'indennizzo non è dovuto se: – il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; – il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; – il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; – l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Consultazione di una banca dati *Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*	
Diritto a ricevere una copia del Contratto. *Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.*	

Elenco dei dati forniti dall'Utilizzatore utilizzati da HCBE.

Utilizzatore

Appoggio bancario

Banca	Paese	CIN IBAN	CIN	CODICE ABI	CODICE CAB	N. CONTO CORRENTE
_____	_____	___	___	_____	_____	_____

La locazione finanziaria (leasing) al consumo di cui al presente Contratto consiste in un'operazione di finanziamento posta in essere dalla Banca (concedente) e consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene mobile registrato (veicolo) acquistato dalla Banca presso un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi.

Fornitore:
CF/P.IVA Fornitore:

Garanzie richieste:

Pagamento

Condizioni generali di finanziamento – Locazione finanziaria di veicolo al consumo.

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy (da ora, **"HCBE**" o il "**Finanziatore**") concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore (anche il "**Consumatore**"), che accetta, il veicolo descritto nel Modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", fornito dal Fornitore (d'ora in avanti **"il Fornitore**"), che costituisce il frontespizio del presente Contratto e ne rappresenta parte integrante ed essenziale. A fronte di tale concessione da parte di HCBE, l'Utilizzatore si impegna a corrispondere a HCBE gli importi stabiliti nel Modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" per il periodo di locazione del veicolo ed avrà il diritto, ai sensi dell'art. 7, lettera a) e secondo le modalità ivi stabilite, di esercitare l'opzione di acquisto al termine della locazione indicato nel Modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*". Il Contratto si conclude: in caso di sottoscrizione contestuale, alla data di sottoscrizione da parte dei contraenti; in caso di sottoscrizione non contestuale, nel momento in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente. Resta inteso che HCBE erogherà il finanziamento versando al Fornitore l'importo necessario all'acquisto del bene, previa presentazione da parte del Fornitore di fattura e a condizione che si siano verificate le condizioni indicate nell'articolo 2 del Contratto e, in particolare, venga redatto il verbale di consegna del veicolo. Qualora l'Utilizzatore abbia versato al Fornitore l'importo in conto anticipo sul prezzo del bene indicato nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* di questo Contratto, il Finanziatore provvederà al pagamento al Fornitore dell'importo del prezzo di fornitura detratto l'anticipo versato dall'Utilizzatore. Ai fini di ogni comunicazione inerente il presente Contratto, l'Utilizzatore elegge domicilio all'indirizzo indicato nel presente Contratto.**La/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. La previsione soprariportata si riferisce alle polizze assicurative diverse dalle polizze a copertura della responsabilità civile, e del furto ed incendio che sono richieste obbligatoriamente ai fini della stipula del presente Contratto.**

2. CONSEGNA E VERIFICA – INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

L'Utilizzatore, che in base alle proprie esigenze ha individuato autonomamente il Fornitore e il veicolo, nonché il relativo prezzo ed eventuali accessori, dovrà concordare direttamente con il Fornitore le modalità di consegna del veicolo e prenderlo in consegna non appena gli sarà messo a disposizione dal Fornitore. L'Utilizzatore rilascerà apposita dichiarazione di presa in consegna ed accettazione (verbale di consegna). Sarà cura dell'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, l'immatricolazione del veicolo (in caso di veicolo nuovo) e la sua intestazione al P.R.A. Nessuna responsabilità può in ogni caso essere addebitata a HCBE per eventuali ritardi nell'ottenimento dei documenti necessari per la circolazione del veicolo. Resta inteso che l'originale del Documento Unico di Circolazione del veicolo locato dovrà essere tempestivamente trasmesso a HCBE, che lo conserverà in quanto proprietaria. In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Fornitore, o di vizi, difetti o mancanza di qualità palesi od occulti ed anche comportanti l'inidoneità all'uso, o di mancato funzionamento, anche sopravvenuto il Consumatore dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del Fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del Consumatore). La risoluzione del Contratto comporta l'obbligo di HCBE di rimborsare al Consumatore i canoni già pagati, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto non comporta l'obbligo del Consumatore di rimborsare a HCBE l'importo che sia stato già versato al Fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (articolo 125- *quinquies* del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto.

Il Consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Fornitore, può chiedere al Finanziatore di agire per la risoluzione del Contratto. La richiesta al Fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. La risoluzione del Contratto di locazione finanziaria comporta i medesimi effetti, in termini di rimborsi, previsti dalla legge (articolo 125-*quinquies*, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993) con riferimento alla generalità dei contratti di credito.

3. CANONI E PAGAMENTI – RIEMISSIONE DELL' SDD – DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il pagamento dei canoni indicati nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* non potrà essere condizionato, sospeso o ritardato per ragione alcuna e dovrà essere effettuato alle scadenze e con le modalità indicate nel presente Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto rappresenta idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA); ogni eventuale diritto o pretesa dell'Utilizzatore dovrà essere fatto valere in separata sede ed è comunque esclusa la compensabilità con i canoni. La presenza di un'assicurazione non esonera l'Utilizzatore dal pagamento dei canoni fino a quando la compagnia assicurativa non avrà pagato tutto quanto dovuto a HCBE. Se gli importi versati dalla compagnia di assicurazione non copriranno l'intero debito, l'Utilizzatore dovrà pagare la differenza a HCBE. Il pagamento verrà effettuato con addebito diretto sul conto corrente dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore si impegna pertanto a firmare l'apposito Mandato a favore di HCBE, riportato in calce al presente Contratto. Ad esclusione di quanto previsto nelle norme di legge, eventuali disservizi connessi al circuito di incasso non esonerano l'Utilizzatore dal puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte. Se la banca destinataria non accetta l'ordine di addebito, l'Utilizzatore si impegna a firmare un ordine di bonifico continuativo a favore di HCBE. Resta inteso che HCBE può addebitare per ogni singolo canone un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso, nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel Modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", che costituisce il frontespizio del presente Contratto. L'Utilizzatore è consapevole e consente che l'addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell'importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del Contratto e non riconducibili a HCBE, quali: accordi tra Utilizzatore e HCBE, ad. es. per differire il rimborso di uno o più canoni; canoni non pagati alla scadenza contrattuale, in presenza dei quali l'Utilizzatore, sin d'ora, autorizza HCBE a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento dei canoni, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), gli importi relativi (Riemissione dell'SDD), addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l'attività di recupero del credito nella misura prevista nell'articolo intitolato "Ritardato pagamento", ed ulteriori spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici. In caso di accodamento di una o più canoni, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale del canone, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale. La puntualità nel pagamento dei canoni è considerata essenziale. L'Utilizzatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia versato a HCBE somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate all'Utilizzatore, non appena HCBE ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme all'Utilizzatore, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi da parte dell'Utilizzatore costituisce grave inadempimento e determina risoluzione del Contratto, con le conseguenze e secondo le modalità meglio specificate al seguente articolo 8. Le Parti sin d'ora concordano, e l'Utilizzatore prende espressamente atto, che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore all'Utilizzatore a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali l'Utilizzatore sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione del presente Contratto, a condizione che dette somme siano liquide.

4. RITARDATO PAGAMENTO

Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta a HCBE della quale l'Utilizzatore non provveda al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora che saranno computati nella stessa misura del tasso degli interessi corrispettivi applicati a questo Contratto ed indicati nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* e che sono pari al tasso di interesse nominale annuo. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni previsti, così come di ogni altro importo comunque dovuto a HCBE anche a seguito di pagamenti da questa effettuati a terzi in conseguenza dell'inadempimento dell'Utilizzatore ad obblighi derivanti da questo Contratto, i costi e le spese sostenuti per eventuali interventi da parte di HCBE finalizzati o comunque relativi al recupero dei crediti o all'effettuazione dei suddetti pagamenti a terzi sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore, per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico dell'Utilizzatore le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. Il pagamento degli importi scaduti verrà così imputato, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile): per primi i canoni scaduti a partire dal più vecchio, poi gli interessi di mora, infine le spese di recupero e i costi di cui al presente articolo. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria dell'Utilizzatore nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà dell'Utilizzatore nell'accesso al credito.

5. ADEGUAMENTO DEL CANONE

Il canone di questo Contratto è stato calcolato utilizzando il tasso leasing, valido per l'intera durata del Contratto stesso.

6. DURATA DELLA LOCAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data indicata sul Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. La locazione avrà la durata indicata sul Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, con decorrenza dalla data di conclusione del Contratto e termine alla scadenza prevista.

7. TERMINE DELLA LOCAZIONE. EVENTUALI DANNI AL VEICOLO

a) Opzione di acquisto

HCBE accorda all'Utilizzatore un'opzione per l'acquisto del veicolo. L'Utilizzatore potrà esercitare tale diritto inviando, a HCBE, entro e non oltre la scadenza del pagamento dell'ultimo canone, una lettera raccomandata a.r. all'indirizzo Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino, in cui specifichi la propria intenzione di acquistare il veicolo, con effetto alla fine della locazione. Il diritto si intende esercitato soltanto se l'Utilizzatore, immediatamente prima della fine della locazione: (i) corrisponda a HCBE l'importo indicato come "Riscatto" sul Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, le eventuali imposte e tasse applicabili e quant'altro previsto nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, anche a titolo di mora e spese; (ii) consegni a HCBE i documenti necessari per la voltura del veicolo. L'opzione non potrà essere esercitata se l'Utilizzatore non ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

b) Restituzione dei beni. Eventuali danni al veicolo

Al termine della locazione, in caso di mancato esercizio dell'opzione per l'acquisto del veicolo, l'Utilizzatore dovrà riconsegnare a HCBE, a cura e spese dell'Utilizzatore medesimo e nel luogo indicato da HCBE, il bene nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. L'Utilizzatore non avrà diritto ad indennizzo o rimborso alcuno per ratei di premi assicurativi, tasse automobilistiche/di circolazione o simili eventualmente pagati per periodi successivi al termine della locazione.

In sede di riconsegna, l'Utilizzatore si impegna a firmare apposito "Verbale di restituzione e constatazione dello stato d'uso" del veicolo locato ed a pagare a HCBE, contestualmente alla riconsegna, i canoni ed ogni altra eventuale somma dovuta, tra cui le spese sostenute da HCBE per l'esecuzione della perizia come indicate nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, nonché:

a) i danni riscontrati sul veicolo locato non imputabili al normale deperimento d'uso;

b) i danni derivanti dalle eccedenze chilometriche che verranno calcolati applicando una penale chilometrica di 0,10 E (diecicentesimi di Euro) per ogni chilometro in eccedenza rispetto al chilometraggio indicato nell'integrazione al contratto di locazione finanziaria mod. A.

Tali danni verranno accertati mediante perizia redatta da un perito iscritto all'Albo Nazionale dei Periti, prescelto da HCBE al momento della consegna e in presenza dell'Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare o di danni non rilevabili al momento della riconsegna del veicolo, i danni ed il deprezzamento conseguente saranno addebitati in base a perizia redatta da un perito terzo iscritto all'Albo Nazionale dei Periti individuato dall'Utilizzatore tra i soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Periti. Tutte le parti eventualmente incorporate al veicolo o accessorie al veicolo stesso diverranno di proprietà di HCBE senza che l'Utilizzatore possa chiedere alcun indennizzo. Nei casi di mancata o ritardata consegna del veicolo, l'Utilizzatore si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti di HCBE che, fatta salva ogni azione in sede penale, può adire le vie legali per la tutela dei propri diritti. Nei casi di mancata o ritardata consegna del veicolo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1) se l'Utilizzatore ha provveduto ad installare sul veicolo un dispositivo antifurto e di tele localizzazione satellitare – o qualsivoglia altra apparecchiatura idonea, attraverso una rete di comunicazione elettronica, a individuare la posizione geografica del veicolo ed eventualmente inibirne il funzionamento –, l'Utilizzatore sin d'ora autorizza HCBE a richiedere al gestore del servizio di localizzazione la comunicazione dell'esatta posizione del veicolo e, nel caso, l'inibizione del suo funzionamento. L'Utilizzatore rilascia identica autorizzazione per i casi di furto del veicolo o di sua appropriazione indebita da parte di un terzo.

2) l'Utilizzatore sin d'ora autorizza HCBE a individuare, anche attraverso le modalità di cui al numero precedente, la posizione geografica del veicolo e ad asportarlo ovunque si trova, eventualmente a mezzo di terzi propri incaricati, il tutto a spese dell'Utilizzatore.

Nei casi di ritardata consegna del veicolo o di consegna del veicolo in luogo diverso da quello indicato da HCBE, a titolo di risarcimento del danno, HCBE può addebitare all'Utilizzatore i costi sostenuti per il recupero (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) debitamente documentati. L'Utilizzatore rinuncia, sin d'ora e definitivamente, a qualsiasi eccezione relativa alle autorizzazioni indicate in questo articolo.

3) Qualora l'Utilizzatore, al termine della locazione e nel caso in cui tutti i canoni siano stati regolarmente pagati, non abbia esercitato l'opzione di riscatto e non provveda alla riconsegna del veicolo entro 10 giorni successivi alla scadenza del Contratto, HCBE si riserva la facoltà di chiedere all'Utilizzatore un ulteriore importo a titolo di risarcimento danni, pari al valore del prezzo di riscatto, come indicato nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ED ESTINZIONE ANTICIPATA

HCBE potrà dichiarare risolto il Contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviando una comunicazione all'Utilizzatore con lettera raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: se l'Utilizzatore ritarda o rifiuta di ritirare il veicolo, non riporta il veicolo in pristino stato in caso di danneggiamento, non provvede a stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 10, non provvede al tempestivo pagamento dei premi assicurativi o delle contravvenzioni (o comunque non dimostra di avervi provveduto), non adempie puntualmente alle obbligazioni contemplate nell'art. 3, non provvede al pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, non adempie a quanto previsto nell'art. 9, viola il divieto di espatrio senza autorizzazione contemplato nell'art. 17.

Il Contratto si risolve inoltre automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c., purché HCBE dichiari di volersi avvalere di tale condizione, da intendersi come unilaterale, tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi all'Utilizzatore entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento qualora l'Utilizzatore subisca protesti e sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale, ovvero in caso di decesso dell'Utilizzatore.

HCBE si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività ,posta in essere dall'Utilizzatore, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contratto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) in vigenza del rapporto contrattuale. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Utilizzatore, a seguito della comunicazione di HCBE, dovrà immediatamente restituire a HCBE stessa il veicolo, secondo le modalità indicate nel precedente art. 7, lett. b). Nel caso di risoluzione del Contratto per mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, l'Utilizzatore è tenuto a restituire il Veicolo a HCBE , che dovrà corrispondergli quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del veicolo è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore, resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'Utilizzatore stesso.

In caso di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. HCBE avrà inoltre diritto:

a) a trattenere l'intero importo dei canoni pagati, ivi compresi quelli anticipati;

b) a pretendere il pagamento dei canoni scaduti e impagati al momento della risoluzione, nonché di eventuali altre somme dovute in virtù di questo Contratto oltre gli interessi di mora dal momento della richiesta sino all'effettivo saldo e alle spese di recupero calcolati ai sensi dell'art. 4;

c) a pretendere le spese sostenute per il recupero e le eventuali riparazioni del veicolo per la stima e per la conservazione per il tempo necessario alla vendita;

d) a pretendere a titolo di penale gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto attualizzati all'Euribor tre mesi lettera in vigore alla data di risoluzione del Contratto (fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 in caso di cessazione dell'Euribor). HCBE detrarrà dal sopraindicato importo dovuto a HCBE a titolo di penale il netto ricavato dalla rivendita al meglio dei veicoli a terzi o l'importo assunto a base dei conteggi per l'eventuale ricollocazione dei veicoli in locazione finanziaria e per la determinazione del relativo canone;

e) ad addebitare all'Utilizzatore l'importo indicato nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* per l'invio della comunicazione di risoluzione del Contratto. La rivendita del veicolo sarà fatta da HCBE sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, nell'impossibilità di far riferimento a tali valori, HCBE procederà alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del Contratto o, in caso di mancato accordo nel medesimo termine, da un perito indipendente scelto da HCBE tra almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Le stesse disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno applicate anche nell'ipotesi di sinistro di cui all'art. 11 lett. a) secondo periodo. La diminuzione del debito di cui al precedente comma, punto d), sarà sostituita dall'indennizzo ottenuto dall'assicurazione, secondo quanto previsto allo stesso articolo 11 lett. a) secondo periodo. Nel caso il contratto si risolva automaticamente ex art. 1353 c.c. HCBE avrà diritto a richiedere il pagamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e).

L'Utilizzatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte l'importo dovuto a HCBE, esercitando in quest'ultimo caso l'opzione di acquisto del veicolo prevista al precedente art. 7 lett. a). In tal caso l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali canoni scaduti, dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto (adottando gli stessi criteri di calcolo di cui ai punti a) e b) che precedono per la determinazione dell'importo dovuto), ma avrà diritto a una riduzione degli interessi e degli altri costi, escluse le imposte, per la sola parte non maturata tenuto conto della vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dal piano di ammortamento alla francese concordato. In caso di rimborso anticipato, HCBE ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo è pari al l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Entro la scadenza per il pagamento della prima rata successiva alla richiesta, l'Utilizzatore pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. In caso di estinzione anticipata HCBE si impegna a chiudere il rapporto contrattuale nei successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione del pagamento da parte dell'Utilizzatore e della documentazione necessaria per la voltura. Se l'Utilizzatore non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari

o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (L. 02/04/2007 n. 40 – esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore). In caso di estinzione anticipata, HCBE si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte dell'Utilizzatore, salvo buon fine del pagamento.

9. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE

Il veicolo locato resta di proprietà esclusiva di HCBE; sul Documento Unico di circolazione, in aggiunta al nome di HCBE, sarà annotato il nome dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore è costituito custode del bene locato e, per tutta la durata della locazione dovrà:

a) provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, comprese le operazioni previste dai tagliandi di garanzia rilasciati dalla Casa costruttrice e, più in generale, ogni altra operazione necessaria a mantenere il veicolo in buone condizioni e funzionante in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;

b) consentire a HCBE od ai suoi incaricati di accertare in qualsiasi momento lo stato e le condizioni del veicolo locato;

c) munirsi a propria cura e spese e senza responsabilità di sorta per HCBE (o quando ciò non è possibile, manlevare integralmente HCBE da ogni onere) di ogni licenza, autorizzazione o permesso dell'autorità amministrativa eventualmente occorrente;

d) procedere per tutta la durata della locazione e per almeno 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del Contratto, a propria cura e spese nei modi e termini stabiliti dalla legge al pagamento degli importi dovuti per concessioni governative e loro eventuali supplementi e/o addizionali relativi al veicolo o ad accessori sullo stesso installati (es. abbonamento TV). Eventuali sopratasse dovute a ritardi o irregolarità nei pagamenti saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

A richiesta di HCBE l'Utilizzatore dovrà esibire le quietanze ed i documenti che attestano il rispetto delle clausole di cui sopra. L'Utilizzatore si impegna a:

a) rispettare nell'uso del veicolo locato le disposizioni tutte del vigente Codice della Strada. In ogni caso l'Utilizzatore è direttamente responsabile, esclusa ogni responsabilità di HCBE per ogni illecito connesso o comunque inerente al possesso, alla circolazione o all'utilizzo in genere del veicolo locato, per violazioni di leggi o regolamenti ed è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti. Se l'Utilizzatore intende proporre opposizione, dovrà versare adeguata cauzione a favore di HCBE. HCBE in caso di notificazioni al suo domicilio di verbali di contravvenzioni, può far pervenire i verbali di contravvenzioni all'Utilizzatore affinché provveda al pagamento, che deve documentare a HCBE, o pagare direttamente con diritto di immediata rivalsa sull'Utilizzatore per quanto anticipato e con addebito delle spese e dei costi sostenuti. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a HCBE per la ritardata ricezione dei verbali stessi da parte dell'Utilizzatore, ovvero per aver eseguito pagamenti che l'Utilizzatore ritiene non dovuti;

b) non sublocare, noleggiare, dare in pegno o comodato, né comunque affidare a terzi il veicolo locato;

c) segnalare entro 48 (quarantotto) ore a HCBE, con lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sul veicolo locato; in caso di sequestro l'Utilizzatore si impegna a porre in essere a proprie spese tutte le procedure per il dissequestro del veicolo;

d) rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà di HCBE; a tale fine l'Utilizzatore si obbliga a dare immediata notizia a HCBE, con lettera raccomandata a.r. opportunamente anticipata o con posta elettronica certificata, di ogni atto o fatto che può pregiudicarne il diritto di proprietà e, in caso di urgenza, a proporre ogni azione od eccezione utile o necessaria, anche in sede giudiziale, a proprie spese e nell'interesse di HCBE;

e) non cedere a terzi il Contratto senza il consenso scritto di HCBE;

f) segnalare entro 48 (quarantotto) ore dall'evento a HCBE, con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, ogni variazione riguardante la propria denominazione/ ragione/ tipo sociale, il proprio domicilio o sede, l'identità del proprio legale rappresentante, il codice fiscale e/o la Partita IVA.

In deroga a quanto previsto alla precedente lett. b), l'Utilizzatore potrà affidare temporaneamente il veicolo locato a propri familiari (parenti di 1° grado e coniuge o convivente *more uxorio*), purché la polizza per la responsabilità civile del veicolo copra conducenti diversi dall'Utilizzatore in caso di sinistro.

L'Utilizzatore sarà responsabile per qualsiasi manomissione dell'apparato di rilevazione dell'utilizzo del veicolo (ad es. contachilometri, contatore, etc.). Qualsiasi difetto o sostituzione dello stesso dovranno essere immediatamente comunicati a HCBE, unitamente all'indicazione di utilizzo nella data di riparazione o sostituzione, che saranno comunque subordinate ad autorizzazione scritta di HCBE. Se il veicolo o gli accessori su di esso installati fossero integrati o gestiti da uno o più software, la relativa licenza d'uso s'intenderà concessa da HCBE all'Utilizzatore per la durata della locazione. L'Utilizzatore si impegna sin d'ora a non decompilare il software, disassembrarlo, copiarlo, modificarlo, collegarlo in rete o distribuirlo, renderlo disponibile a terzi, noleggiarlo, affittarlo, prestarlo, creare opere derivate basate sul software o trasmettere elettronicamente il software da un bene all'altro o in rete. L'Utilizzatore si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare integralmente tutte le condizioni e modalità di utilizzo del software indicate dal produttore o contenute nel software medesimo. L'Utilizzatore assume tali impegni anche nei confronti del produttore del software. L'Utilizzatore riconosce che HCBE non è il produttore né venditore del software: nei confronti di HCBE rinuncia pertanto ad avanzare qualsiasi eventuale reclamo o pretesa anche risarcitoria relativa o derivante dal funzionamento del software. Parimenti, l'Utilizzatore si impegna a tenere indenne e manlevare HCBE da qualsiasi reclamo o pretesa che nei confronti della stessa fossero avanzati da terzi, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione, in dipendenza dal funzionamento o dall'utilizzo del software.

L'Utilizzatore prende atto che non sono ammesse variazioni di destinazioni d'uso del veicolo locato né variazioni di carattere strutturale dello stesso, fatta eccezione per le seguenti casistiche: installazione gancio traino, installazione impianto a gas, installazione impianto a metano ed autorizzazione montaggio pneumatici diversi da dotazione iniziale e omologati secondo il Documento Unico di Circolazione del veicolo. L'Utilizzatore si impegna ad apportare le variazioni strutturali ammesse solo ed esclusivamente previa autorizzazione di HCBE.

10. ASSICURAZIONI

a) Coperture assicurative

Il veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a cura e spese dell'Utilizzatore ed anche nell'interesse di HCBE, per i seguenti rischi e massimali:

- Responsabilità civile con polizza assicurativa collettiva con contraente HCBE e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall'utilizzatore presso Compagnia di gradimento di HCBE: massimale unico almeno pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde. Qualora, ai sensi del successivo art. 17, HCBE abbia autorizzato la circolazione del veicolo in Paesi non aderenti alla Convenzione istitutiva della Carta verde, l'Utilizzatore dovrà provvedere autonomamente alla sottoscrizione di una polizza per la responsabilità civile valida in tali paesi.
- Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente HCBE e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall'Utilizzatore: per il valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da condizioni di polizza. Le polizze devono essere vincolate per tutta la durata della locazione e comunque sino all'effettiva restituzione del veicolo, se successiva. Qualora al termine del contratto intendesse avvalersi dell'opzione di riacquisto del veicolo, la copertura delle polizze cesserà al momento del passaggio di proprietà del veicolo.

Delle polizze di assicurazione di cui sopra, non intermediate da HCBE, dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di immatricolazione del veicolo (o dalla data di intestazione al P.R.A. in caso di veicolo usato), copia a HCBE alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell'Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, HCBE potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e per conto dell'Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest'ultimo. L'Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a HCBE, qualsiasi evento che sia suscettibile di essere coperto dall'assicurazione.

In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di polizza redatti dalle Compagnie di Assicurazione.

b) Mandato a trattare con le Compagnie

Il Finanziatore dà mandato all'Utilizzatore di trattare con le Compagnie di Assicurazione per la liquidazione di qualsiasi danno; il relativo atto di quietanza sarà inoltrato per la firma al Finanziatore; le Compagnie di Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve avvenire in favore di quest'ultimo ovvero in favore dell'Utilizzatore. Il Finanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il mandato a concordare l'indennizzo.

11. SINISTRI

a) Obblighi dell'Utilizzatore in caso di sinistro o furto

Nell'ipotesi di sinistro o di qualsiasi evento da cui fosse derivato danneggiamento del veicolo locato l'Utilizzatore dovrà riportarlo in pristino stato. L'Utilizzatore comunicherà a HCBE l'avvenuto sinistro mediante comunicazione scritta. Tale comunicazione non costituisce incarico per la gestione del sinistro; sarà quindi, in ogni caso, onere dell'Utilizzatore interrompere la prescrizione ai sensi della legge (art. 2943 e segg. cod. civ.), nonché provvedere direttamente a quanto necessario o richiesto dalla Compagnia Assicuratrice ai fini della liquidazione del sinistro. Il Finanziatore autorizzerà la Compagnia di Assicurazione a liquidare l'eventuale indennizzo direttamente all'Utilizzatore, previo accertamento dell'avvenuta riparazione e dell'avvenuto pagamento della riparazione stessa e della regolarità nel pagamento dei canoni.

Nell'ipotesi di sinistro o di altro evento da cui sia derivata distruzione o totale inservibilità del veicolo, come pure nell'ipotesi di furto, il Contratto è risolto di pieno diritto. L'Utilizzatore risponderà direttamente e interamente delle conseguenze patrimoniali della perdita o della sottrazione dei beni e sarà pertanto tenuto a versare a HCBE quanto previsto dall'art. 8 lett. a), b) e d), oltre a un importo pari al valore di riscatto indicato nel presente Contratto, al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo derivante dalla polizza Furto e Incendio che verrà riconosciuto a HCBE e dell'eventuale ricavato della vendita del relitto (escluse le spese sostenute). L'Utilizzatore dovrà integrare il valore residuo a sue spese, fino all'integrale risarcimento del Finanziatore, entro 30 (trenta) giorni dalla liquidazione del sinistro.

b) Responsabilità dell'Utilizzatore
L'Utilizzatore risponde di ogni danno causato a persone o cose, anche se dovuto a caso fortuito e/o forza maggiore, in ragione della detenzione, della circolazione e dell'impiego del veicolo in locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 ("Codice della Strada"). L'Utilizzatore terrà pertanto indenne il Finanziatore da ogni responsabilità, onere o spesa conseguenti al danno cagionato.
c) Danni provocati da terzi
Nel caso di danni al veicolo locato provocati da terzi, ed in mancanza di una bonaria definizione della relativa controversia, HCBE può agire direttamente contro il terzo per il risarcimento del danno.
d) Furto con ritrovamento
Se l'Utilizzatore non ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e il veicolo oggetto di furto viene ritrovato, HCBE provvederà a riprendere in possesso il veicolo e stornare la fattura di risoluzione per furto.

12. PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'. DISPOSIZIONI GENERALI, ONERI E SPESE.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Utilizzatore autorizza espressamente il Finanziatore al pagamento in suo nome e conto della sola tassa automobilistica di proprietà (c.d. "bollo auto/bollo moto")/tassa di circolazione per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'importo verrà addebitato all'Utilizzatore maggiorato delle spese indicate nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. Si precisa inoltre che con riferimento all'addizionale erariale della tassa automobilistica cd. "superbollo" la stessa sarà a carico dell'Utilizzatore che provvederà direttamente al relativo pagamento secondo le modalità previste dalla specifica normativa. Ogni altra spesa, tassa ed onere relativo o conseguente a questo Contratto o al bene che ne costituisce l'oggetto sarà a carico dell'Utilizzatore intendendosi che i canoni ed ogni altra somma dovuta dall'Utilizzatore devono pervenire ed essere acquisiti dal Finanziatore al netto di qualsiasi onere o gravame, presente o futuro. L'Utilizzatore autorizza pertanto il Finanziatore a fatturare e addebitare tutti gli oneri previsti al paragrafo precedente, le imposte tempo per tempo vigenti, ivi comprese le contravvenzioni, le ammende, i premi di assicurazione, sostenuti o da sostenersi dal Finanziatore per conto dell'Utilizzatore durante la locazione e dopo, nonché gli interessi di mora, le spese legali, le spese e/o le commissioni derivanti da interventi del Finanziatore per il recupero dei crediti, o l'effettuazione dei pagamenti a terzi, di cui all'art. 4. Sono a carico dell'Utilizzatore le richieste di informazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center), la gestione dei servizi richiesti indicati, con i relativi importi, Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. Se l'Utilizzatore richiede a HCBE uno dei seguenti servizi: invio di comunicazioni, subentro, cessione, proroga, riscatto anticipato del Contratto, gestione di furto o sinistro del veicolo, gestione contravvenzioni, rilascio dell'autorizzazione all'espatrio a circolare, passaggio di proprietà a fine locazione (cfr. art. 7 lett. a), emissione di duplicati di documenti, variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore, incasso canoni, ecc., gli potrà essere addebitato l'importo indicato nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*.
Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che l'Utilizzatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal Contratto di credito, compresi gli interessi di mora; le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono all'Utilizzatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

13. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

HCBE, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate all'Utilizzatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). HCBE non addebiterà alcun costo all'Utilizzatore per tali comunicazioni. L'Utilizzatore, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

L'Utilizzatore espressamente e sin d'ora consente che HCBE possa cedere totalmente o parzialmente i diritti che gli derivano da questo Contratto, secondo i termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, l'indirizzo è quello indicato nel Contratto stesso, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'art. 9, comma 2 lett. f) (Adempimenti dell'Utilizzatore). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, HCBE notificherà tale circostanza all'Utilizzatore attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che HCBE, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti dell'Utilizzatore.

15. IVA

Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, sono comprensivi dell'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.

16. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo dell'Utilizzatore.

17. DIVIETO DI ESPATRIO DEL VEICOLO

Il veicolo oggetto di questo Contratto, previa acquisizione della relativa Carta verde, può circolare esclusivamente in Italia, Svizzera e negli altri Paesi aderenti alla Convenzione istitutiva della Carta verde. È pertanto vietata la circolazione del veicolo in altri Paesi, se non previa autorizzazione scritta di HCBE, a seguito della espressa e motivata richiesta presentata dall'Utilizzatore, il quale in questi casi si assume ogni responsabilità ed onere connesso al rilascio della documentazione per la circolazione, all'esportazione del veicolo ed alla circolazione all'estero, che deve intendersi ad ogni modo temporanea. HCBE può, a suo insindacabile giudizio, negare l'autorizzazione di cui al comma precedente senza pregiudicare la validità ed efficacia di questo Contratto.

18. RECLAMI

L'Utilizzatore può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. al Finanziatore, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino oppure per posta elettronica a reclami@it.hcs.com o posta elettronica certificata reclami.hcbeitaly@actaliscertymail.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, l'Utilizzatore può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Finanziatore.
Il Finanziatore informa l'Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente , costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo così come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

19. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare all'Utilizzatore la somma indicata nel Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. L'Utilizzatore, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà all'Utilizzatore il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In ogni momento del rapporto l'Utilizzatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

20. CESSAZIONE DELL'EURIBOR

Un evento di sostituzione dell'Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR") e/o di qualsiasi successivo Benchmark che possa sostituirlo in futuro ("Evento Sostitutivo") si verifica se:
(i) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni dall'Amministratore o dall'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno degli Amministratori, che annunciano che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente il Benchmark, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un successivo Amministratore che continui a fornire tale Benchmark ("Evento di Cessazione");
(ii) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni da parte dell'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti che annunciano che il Benchmark non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo ("Evento di Pre-Cessazione");
In nessun caso una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo dell'EURIBOR e/o di qualsiasi successivo Benchmark sostitutivo sarà considerata come un Evento Sostitutivo e, in caso di tale modifica, tutti i riferimenti al relativo Benchmark nel Contratto saranno considerati come fatti a tale Benchmark come modificato.
Se si verifica un Evento Sostitutivo rispetto al Benchmark, il Benchmark applicabile al Contratto alla (o dopo la) Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo sarà il primo Benchmark Alternativo disponibile, a cui HCBE applicherà lo Spread Adjustment.
Ai fini della presente clausola, i seguenti termini in lettere maiuscole avranno la seguente definizione:
Per "Amministratore" si intende una persona fisica o giuridica che ha il controllo sulla pubblicazione del Benchmark, ai sensi del BMR.
Per "Benchmark" si intende l'EURIBOR o qualsiasi altro Benchmark successivo come definito dall'Articolo 3(1)(3) del BMR.
Per "Benchmark Alternativo" si intende, in ordine, il primo Benchmark del seguente elenco disponibile alla relativa Data di Efficacia dell'Evento Sostitutivo:
a. "Forward Looking-€STR" - si intende il forward interest rate basato sull'indice €STR e pubblicato sui principali circuiti telematici il primo giorno lavorativo (nel mercato italiano) di ciascun mese. In mancanza di quotazione per le operazioni di deposito in euro per una durata di 3 mesi, l'indice sarà calcolato facendo riferimento al periodo intermedio tra le durate immediatamente superiori e inferiori e, in mancanza, per la durata più prossima al periodo di interessi.

b. "Backward-looking €STR in advance" - si intende il tasso di interesse medio composto del tasso overnight di €STR, amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sui principali circuiti telematici per la durata del periodo di interesse.
c. "Tasso raccomandato dalla BCE" - si intende il tasso (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) raccomandato come sostituto dell'€STR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) allo scopo di raccomandare un sostituto dell'€STR (il quale tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore) e come fornito dall'Amministratore di tale tasso o, se tale tasso non è fornito dall'Amministratore dello stesso (o da un Amministratore successivo), pubblicato da un distributore autorizzato.

"BMR" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014.

Per "Data di Cessazione" si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento al Benchmark:

- Nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'amministratore del benchmark cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il benchmark; oppure
- Nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.

"EURIBOR" indica il tasso ufficiale a 3 (tre) mesi dell'Euro Interbank Offered Rate, pubblicato dalla Federazione Bancaria Europea alle 11:00 ora di Bruxelles al momento del calcolo delle operazioni di deposito in Euro.

Per "Spread Adjustment" si intende la mediana storica su un periodo di riferimento di cinque anni che calcola la differenza tra il Benchmark e il Benchmark Alternativo come calcolato da un calculation agent specificamente incaricato da HCBE. Lo Spread Adjustment è incorporato come nuovo elemento del Benchmark applicabile, secondo le raccomandazioni delle autorità finanziarie internazionali e dagli organi di vigilanza, che ritengono necessario neutralizzare l'assenza della componente di rischio nel calcolo del nuovo indice, con l'obiettivo di garantire l'equivalenza economica e un risultato neutrale nel tasso finale applicabile.

LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLO AL CONSUMO

CONTRATTO n.

FIRME DELL'UTILIZZATORE

Il sottoscritto afferma che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), e dichiara di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy (da ora anche HCBE) di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto dichiara che è stata consegnata e ha preso visione di copia: (i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data , (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell'Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dichiara di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art.128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso i locali dei convenzionati o al seguente indirizzo www.hyundaicapitalitaly.com. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.

L'Utilizzatore _____

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente per iscritto

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 e dell'art. 118 del TUB, le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato: 3) (Canoni e pagamenti. Riemissione dell'SDD. Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 4) (Interessi di mora, penali, costi e spese per Ritardato pagamento; imputazione dei pagamenti), 7) (Termine della locazione. Eventuali danni al veicolo e rinuncia alle eccezioni), 8) (Risoluzione anticipata del Contratto ed estinzione anticipata), 9) (Adempimenti dell'Utilizzatore), 10) (Assicurazioni), 11) (Sinistri), 12) (Pagamento tassa di proprietà. Disposizioni generali, oneri e spese), 13) (Determinazione e modifica delle condizioni), 14) (Cessione del Contratto o del credito), 17) (Divieto di espatrio del veicolo),19) (Comunicazioni periodiche alla Clientela).

L'Utilizzatore _____

Comunicazioni all'Utilizzatore - Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione dell'Utilizzatore gratuitamente attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito internet del Finanziatore www.hyundaicapitalitaly.com, mediante l'utilizzo di codici di accesso personale. Se invece l'Utilizzatore vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all'anno), potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.hyundaicapitalitaly.com, sezione Contatti. In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, l'Utilizzatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. In ogni momento del rapporto l'Utilizzatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

L'Utilizzatore _____

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD)

Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all'attivazione dell'SDD.
L'Utilizzatore (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il'Utilizzatore è titolare, autorizza:

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, codice identificativo del Creditore IT12001000000932233096l, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:

- addebiti in via continuativa
- un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto);

la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto dell'Utilizzatore con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel contratto sottoscritto con la suddetta Banca; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

Firma del Debitore _____ **Luogo** **Data**

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CONVENZIONATO

L'incaricato dell'identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo Contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dall'Utilizzatore, le cui generalità sono state perfettamente riportate sul Contratto stesso e di averne acquisito copia dei documenti di identità. Si dichiara che questo Contratto di locazione finanziaria rientra nell'ambito della convenzione stipulata con Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy. Si dichiara inoltre che i beni forniti sono conformi a quanto dichiarato su questo modulo, del quale si dichiara di aver consegnato una copia all'Utilizzatore compilata in ogni parte.

L'Incaricato_____ Luogo_____ Data_____

L'Utilizzatore è un consumatore. Qualora ne ricorrano i presupposti e ne venga data pronta comunicazione a HCBE, quest'ultima sarà tenuta a modificare la classificazione precedentemente data all'Utilizzatore.